

Deliberazione n. 40 Adunanza del 23 marzo 2011

Fascicolo 1140/2010

Oggetto: Affidamento progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di ristrutturazione di un edificio esistente per la realizzazione di n. 8 alloggi di edilizia sovvenzionata

Stazione appaltante: Comune di Moviola

Esponente: Arch. Marco Botto

Riferimenti normativi: art. 2 D.Lgs.163/2006

Il Consiglio

Vista la relazione della Direzione generale della vigilanza lavori

Considerato in fatto

Con nota pervenuta in data 16.09.2010, n. 60923, l'Arch. Marco Botto ha segnalato di essere stato escluso dalla selezione per l'affidamento dell'incarico in oggetto in quanto nel proprio curriculum professionale non era presente la realizzazione della progettazione di un'opera rientrante nell'ambito specialistico della "edilizia sovvenzionata" bensì una attività di progettazione rientrante nella categoria di "edilizia convenzionata".

Alla richiesta di informazioni e chiarimenti avanzata dalla Direzione generale della vigilanza lavori la Stazione appaltante ha risposto con nota n. 71609 del 14.10.2010 e con integrazione n. 8258 del 26.01.2011.

Dall'esame degli atti e della documentazione acquisita è emerso, in particolare, quanto segue. Il Comune di Moviola pubblicava in data 6.05.2010 un avviso per la selezione di professionisti qualificati da invitare alla negoziazione per l'affidamento degli incarichi in oggetto, stimati di importo inferiore ai 100.000 euro, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 secondo la procedura dell'art. 57 co. 6 del citato Codice. Tale avviso veniva affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito della S.A.

Tra la documentazione da presentare in sede di offerta veniva richiesto un curriculum "dal quale si evinca l'avvenuta progettazione e direzione lavori di almeno un'opera rientrante nell'ambito specialistico attinente (realizzazione alloggi E.R.P.S.)".

Pervenivano nei termini n. 28 istanze di partecipazione alla selezione e la commissione di gara, in sede di valutazione delle istanze, stabiliva di attribuire specifici e differenziati punteggi per le varie tipologie di prestazioni svolte nell'ultimo quinquennio dagli operatori economici partecipanti e di selezionare tra questi coloro che avessero svolto in tale periodo attività di progettazione e direzione lavori di almeno un intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Infatti dal verbale di gara del 9.09.2010 si rileva che “Parametro fondamentale per essere ammessi alla selezione, come evidenziato nell'avviso pubblico, è l'avvenuta progettazione e direzione lavori di almeno un'opera rientrante nell'ambito specialistico attinente la realizzazione alloggi E.R.P.S. (Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata). Sono pertanto esclusi tutti i concorrenti che nel loro curriculum non possiedono almeno una attività di progettazione e direzione lavori per tali specifiche opere edilizie residenziali pubbliche sovvenzionate negli ultimi cinque

Considerato in diritto

La Direzione Generale Vigilanza Lavori, ritenendo che i due tipi di edilizia, sovvenzionata e convenzionata, la cui classificazione non è stabilita da norme, entrambe facciano parte della categoria di edilizia residenziale pubblica e che l'esclusione del concorrente sia lesiva della più ampia partecipazione possibile, ha richiesto un parere in merito all'Ufficio Affari Giuridici che ne ha avvalorato le perplessità.

In primo luogo si rappresenta che, in linea generale, l'edilizia residenziale pubblica viene suddivisa solitamente in tre settori: edilizia sovvenzionata, edilizia convenzionata, edilizia agevolata. In particolare, per “edilizia sovvenzionata” si intende quella diretta a creare abitazioni destinate ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate (le cosiddette “case popolari”), quando è realizzata da Enti pubblici (lo Stato, le Regioni e gli altri Enti locali), mentre nel caso di edilizia residenziale convenzionata l'immobile abitativo è realizzato dal privato e l'ente pubblico attribuisce direttamente beni o contributi all'impresa costruttrice.

In ogni caso appare trattarsi di edilizia residenziale con caratteristiche costruttive simili, la cui differenziazione semantica scaturisce dalle diverse fonti di finanziamento: pubblico e privato con contributi pubblici di vario tipo.

Si ritiene opportuno, inoltre, richiamare il recente Parere di precontenzioso n. 2/2011, con il quale l'Autorità ha evidenziato che “non appare ragionevole giustificare la scelta del Comune appaltante di non considerare i servizi eseguiti in relazione a lavori espletati in favore di privati e nemmeno quelli svolti per conto di soggetti comunque tenuti al rispetto di procedure e regole proprie dei contratti pubblici, al di là della formale qualificazione soggettiva di pubblica amministrazione, perché anche la corretta esecuzione di interventi del genere può garantire alla stazione appaltante la necessaria competenza dei concorrenti in relazione all'oggetto della gara (restauro monumentale di edifici vincolati, strutture speciali in zona sismica spingenti, edifici di rilevante importanza tecnica e architettonica, ecc.), considerato che, sotto questi aspetti, la prestazione non si differenzia, sostanzialmente, sotto il profilo tecnico-professionale, dagli interventi eseguiti in favore di privati. A conferma della correttezza dell'interpretazione proposta si evidenzia che nel nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recentemente pubblicato (G.U. 10 dicembre 2010, n. 288), l'art. 263 (che riproduce con modifiche l'art. 66 del D.P.R. n. 554/1999) al comma 2, quarto periodo opportunamente precisa che “Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”.

In conclusione, per quanto sopra esposto, si rileva la sostanziale equivalenza tra le tipologie di edilizia sopracitate e, pertanto, si ritiene non adeguatamente giustificata l'esclusione dell'esponente, in contrasto con il principio della più ampia partecipazione del mercato e della concorrenza stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 163/2006.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- Rileva il contrasto con i principi generali stabiliti dall' art. 2 del D.Lgs. 163/2006 riguardo l'esclusione dell'esponente dalla procedura di gara in oggetto;
- Invita la S.A. a porre in essere tutti quei provvedimenti necessari, anche in autotutela, per adeguarsi al presente deliberato;
- incarica la Direzione Generale Vigilanza Lavori di notificare la presente deliberazione alla stazione appaltante, al Sindaco del Comune di Moiola ed all'esponente.

Il Consigliere Relatore: Alfredo Meocci

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 marzo 2011

Il Segretario: Maria Esposito